


Ordinanza
municipale
al regolamento
sull'acqua potabile



In applicazione all'art. 17 del regolamento acqua potabile, la fornitura e posa dei contatori dell'acqua potabile è vincolata alle prescrizioni di un regolamento particolare.

Art. 1 (fornitura contatore)

Il contatore viene fornito a noleggio da parte del Comune e posato dal concessionario. Il Comune ne rimane proprietario e ne cura la manutenzione.

Art. 2 (responsabilità)

L'utente risponde di tutti i danni causati al contatore, ad eccezione della normale usura, ed è responsabile per eventuali guasti. Il contatore è sigillato e la sua manomissione viene perseguita penalmente.

Art. 3 (prescrizioni tecniche)

Le "Direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua" della Società Svizzera dell'Industria del Gas e dell'Acqua sono applicabili.

Il diametro del contatore viene stabilito a dipendenza della dimensione dell'allacciamento e secondo gli apparecchi installati nello stabile secondo autorizzazione comunale rilasciata.

Art. 4 (verifica del contatore)

Il Comune verifica il contatore a sue spese, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dal concessionario e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, provate al 10% della portata normale, rimangono nel limite di tolleranza di +/- 5% questo è ritenuto esatto. In tal caso le spese di verifica sono a carico dell'utente. Caso contrario esse sono a carico del Comune, che si assume le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 5 (disfunzioni)

L'utente è tenuto ad annunciare subito al Comune eventuali disfunzioni.

In caso di cattivo funzionamento del contatore, la tassa viene stabilita in base al consumo dell'anno precedente.

Art. 6 (sotto – contatori)

L'utente che desidera installare dei contatori privati per le letture relative a parti dell'immobile, lo fa interamente a sue spese ed in conformità alle prescrizioni tecniche.

Questi contatori appartengono al privato e sono esclusi dalla lettura ufficiale da parte del Comune, che può tuttavia rilevare i dati per proprio controllo.

Art. 7 (richiesta di posa)

Per le nuove costruzioni la domanda va presentata al momento dell'inoltro della domanda d'allacciamento alla rete.

Per costruzioni esistenti, la richiesta di posa di un contatore deve essere presentata al Municipio.

Art. 8 (lettura / periodo di computo)

La lettura del contatore viene eseguita dagli addetti comunali, di regola alla fine di novembre. Il consumo registrato nel periodo di computo (inizio dicembre – fine novembre) serve quale base di computo per la tassa dell'anno civile in cui avviene la seconda lettura.

Restano riservati i casi nei quali viene calcolata la tassa pro rata.

Qualora il periodo di lettura risulta inferiore a quello d'uso, la quantità d'acqua da fatturare va rapportata proporzionalmente al periodo di conteggio

Art. 9 (noleggio contatori)

La tassa annuale di noleggio del contatore ammonta a:

Diametro:	Tassa annuale:
20 mm	Fr. 35.00
25 mm	Fr. 40.00
32 mm	Fr. 50.00
40 mm	Fr. 70.00
50 mm	Fr. 125.00

Questa tassa può periodicamente venir adeguata.

Per nuove costruzioni o in caso di trapasso di proprietà, la tassa di noleggio viene calcolata pro rata.

Art. 10 (disposizioni transitorie)

Agli utenti che prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno già provveduto alla posa del contatore e che hanno pure assunto la spesa d'acquisto dell'apparecchio, viene rimborsato l'importo pagato per la fornitura, dedotta la metà della tassa annuale di noleggio calcolata sui vari anni di possesso del contatore.

Art. 11 (entrata in vigore)

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni disposizione precedente ed entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Approvata da Municipio il 10 febbraio 1993.

Rettificata da Municipio il 6 marzo 2013, approvata definitivamente il 9 aprile 2013

MUNICIPIO DI ROVEREDO

Il Sindaco: La Vice-Segretaria:
L. Anastasi S. Triacca